



COMUNE DI CASTAGNARO
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 5 DEL 29-01-2018

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE DELLA I.U.C. DENOMINATA I.M.U. ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

TRIVELLATO ANDREA	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
SORDO NICOLA	Presente
FATTORI PATRIZIA	Presente
BETTARELLO SILVIA	Presente
FORMAGLIO LUCA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
GOZZO STEFANO	Presente
BONETTO STEFANO	Presente
CARMIGNOLA PAOLA	Presente
CRESCENZIO STEFANIA	Presente
SORDO FRANCESCA	Presente
SORDO GIULIANA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ACUNZO TOMMASO

Il sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Ufficio Ragioneria: _____

Ufficio Proponente: _____

Ufficio _____: _____

Oggetto della proposta:

Determinazione delle aliquote per la componente della I.U.C. denominata I.M.U. anno 2018.

PREMESSO che l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che l'I.M.U. sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTE le considerazioni della Risoluzione n. 5 D/F del 28.03.2013;

EVIDENZIATO che, rispetto all'I.C.I., per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati diversi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

DATO ATTO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e s.m.i.;

DATO atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto alcune modifiche significative alla legge 147 del 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno reso necessari i conseguenti adeguamenti dei regolamenti I.M.U e I.U.C. per la componente TASI, con decorrenza 01.01.2016;

VISTE pertanto, le nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), in modo particolare la lettera a) dell'art. 1, comma 10, che ha eliminato, al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

PRESO atto che tale disposizione ha comportato l'abrogazione degli articoli 6 - 7 - 8 - 9 e 10 del Regolamento comunale dell'I.M.U.;

VISTA, inoltre, la lettera 0a) del comma 3 dell'art. 13 del D.l. 201/2011 sopra citato, che introduce il riconoscimento dell'abbattimento del 50% dell'imponibile dell'IMU dovuta, nel caso della cessione in comodato a di un immobile ad uso abitativo alle seguenti condizioni:

- che l'immobile sia costituito da civile abitazione censita nella categoria A (escluse quelle di lusso, A/1, A/8 e A/9);
- che il soggetto comodatario rientri tra i familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli);
- che il comodatario ponga in tale immobile la propria abitazione principale;
- che l'immobile sia conferito con contratto di comodato regolarmente registrato, con decorrenza dell'agevolazione dalla data della registrazione;
- che sia il comodante che il comodatario risiedano nello stesso comune dove è situato l'immobile oggetto del comodato;
- che il comodante deve possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, di cui una data in comodato e l'altra utilizzata come propria abitazione

VISTA la risoluzione ministeriale n. 1/Df del 17.02.2016 che ha dato ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione di tale agevolazione;

DATO atto che, sempre in forza della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma 13, art. 1, a decorrere dal 2016, sono ritenuti esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

PRESO ATTO che i coefficienti moltiplicatori applicabili per l'IMU sono quelli sotto riportati (confrontati con quelli dell'ICI):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CAT. O SOGGETTI PASSIVI	Moltiplicatore ICI	Moltiplicatore IMU
-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------

Fabbricati residenziali	Gruppo A (escl. A/10)	100	160
Fabbricati destinazione ufficio	A/10	50	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, ed. pubblici, scuole, edifici del culto)	Cat. B	140	140
Fabbricati negozi	C/1	34	55
Fabbricati pertinenze, garage, cantine soffitte posti auto ecc.	C/2 - C/6 - C/7	100	160
Fabbricati di tipo artigianale e altri uso sportivo e balneare senza fini di lucro	C/3 - C/4 - C/5	100	140
Fabbricati gruppo D (esclud/5) ed. ind.li .e comm.li con alberghi e capannoni	Cat. D (escl. d/5)	50	65
Fabbricati destinati a banche - assicurazioni	Cat. D/5	50	80
Terreni agricoli condotti direttamente	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	esenti
Terreni agricoli dati in affitto	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Altri terreni agricoli, anche orticelli, purchè accatastati	p.fisiche o società senza qual. c.d. e non iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Aree fabbricabili ma di fatto coltivate da c.d. e iap	Persone fisiche iscritte agli elenchi inps ex scau	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	esenti
Aree fabbricabili coltivate non da c.d. e incolte	p.fisiche non iscritte agli elenchi inps	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita:

" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017 relativo alla proroga al 28/02/2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017, Legge di stabilità anno 2018;

VISTO, in particolare, il comma 37 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 sopracitata, che ha apportato una modifica all'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015, prorogando all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della Tari;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

CON voti:

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire con decorrenza 01.01.2018 le seguenti aliquote Imu:

Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza (una per ciascuna categoria c/2 - c/6 - c/7) limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40%
Aliquota fabbricati gruppo D	0,97%
Aliquota terreni posseduti da soggetti non i.a.p	1,05%
Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze	0,97%
Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate (escluse le pertinenze)	1,06%
Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà	0,76%

Altri immobili diversi dalle precedenti categorie (aree fabbricabili, uffici e tutti gli altri immobili)	1,05%
---	-------

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al

Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

CON voti:

SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote per la componente della I.U.C. denominata I.M.U. anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ~~ai sensi degli~~ articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- Il Sindaco anche su questa proposta evidenzia che le aliquote sono confermate;
- Nessun intervento si procede con la votazione:

Con voti espressi nelle forme di legge:

presenti: 13

assenti: /

favorevoli: 10

astenuiti: 3 (CRESCENZIO- CARMIGNOLA- SORDO F.)

contrari: nessuno

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

**-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto:
Determinazione delle aliquote per la componente della I.U.C. denominata I.M.U. anno 2018.**

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi nelle forme di legge

presenti: 13

assenti: /

favorevoli: 10

astenuti : 3 (CRESCENZIO-CARMIGNOLA-SORDO F)

contrari: /

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi.

COMUNE DI CASTAGNARO

**PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE**

N.4 DEL 23-01-2018

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE DELL
I.U.C. DENOMINATA I.M.U. ANNO 2018

Area

Allegati: n. _____

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere **Favorevole**

Castagnaro, 23-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to ELENA LONARDI

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
A. Impegno di spesa
B. Diminuzione di entrata

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 23-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Romina Negri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
TRIVELLATO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ACUNZO TOMMASO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 167

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 15/02/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 02/03/2018

Castagnaro, 15/2/2018



IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : 25/2/2018

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ACUNZO TOMMASO